

**IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.520;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 25;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto in data 13 aprile 2012, a firma del Ministro pro-tempore per i rapporti con il Parlamento, con delega ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all’attuazione e all’aggiornamento del programma di Governo, recante l’organizzazione interna dell’Ufficio autonomo per il programma di Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 febbraio 2014, con il quale l’on. avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014, con il quale al Ministro Maria Elena Boschi è stato conferito l’incarico per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2014, con il quale al Ministro Maria Elena Boschi sono state conferite le funzioni, in via delegata, concernenti le riforme costituzionali, i rapporti con il Parlamento ed il programma di Governo;

RITENUTO necessario adeguare l’organizzazione dell’Ufficio autonomo per il programma di Governo alle istanze sociali di trasparenza, di accountability e di valutazione degli impegni assunti dal Governo e degli obiettivi conseguiti;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

ART. 1

UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per il programma di Governo, di seguito denominato "Ufficio", è articolato secondo le disposizioni dell'art. 25 del DPCM 1 ottobre 2012 richiamato nelle premesse del presente decreto.
2. L'Ufficio è la struttura che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio, della verifica e dell'impulso all'attuazione delle politiche governative.
3. L'Ufficio, in particolare, supporta l'Autorità politica delegata nelle funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione connesse all'attuazione e all'aggiornamento del programma di Governo, nonché nell'esercizio delle funzioni di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e di coordinamento in materia di analisi e valutazione delle direttive ministeriali per la realizzazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo. Cura le attività di impulso necessarie per assicurare la piena attuazione del programma di Governo ed il conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; assicura il monitoraggio e la costante verifica dello stato di attuazione del programma, garantisce la trasparenza, l'informazione e la comunicazione esterna, cura la promozione delle iniziative volte ad accelerare la realizzazione del programma, nonché lo sviluppo e la gestione di progetti innovativi, finanziati anche con fondi europei, nelle materie di competenza.

ART.2

CAPO DELL'UFFICIO

1. Il Capo dell'Ufficio coordina tutte le attività di competenza dei Servizi in cui si articola l'Ufficio. Riceve direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata per l'attuazione del programma di Governo, gli atti di indirizzo e gli obiettivi da perseguire; risponde direttamente alla stessa Autorità politica sull'azione amministrativa svolta e sui risultati conseguiti. Il Capo dell'Ufficio si avvale di una segreteria amministrativa che lo supporta nell'attività di coordinamento della comunicazione interna e che cura gli adempimenti amministrativi concernenti il personale in servizio e la gestione della documentazione amministrativa.

ART. 3

SERVIZI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio per il programma di Governo è articolato in due Servizi, cui sono attribuite le seguenti competenze:

a) Servizio attuazione del programma e trasparenza.

Il Servizio supporta il Capo dell'ufficio nelle azioni volte ad assicurare la piena realizzazione del programma di Governo, con specifico riguardo alle attività di coordinamento, supporto e impulso nei confronti delle amministrazioni coinvolte nei processi di attuazione delle politiche governative e di conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati, curando le relazioni interistituzionali e le iniziative tese alla verifica delle esigenze di adeguamento ed aggiornamento del programma di Governo. Cura, altresì, l'analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e le attività di supporto al coordinamento in materia di programmazione strategica, valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Al fine di assicurare la massima trasparenza all'azione del Governo nelle materie di competenza dell'ufficio, il Servizio, attraverso i più idonei strumenti di comunicazione pubblica, promuove la trasparenza e la diffusione dei dati e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma. Il Servizio, inoltre, supporta il Capo dell'Ufficio nello sviluppo di progetti innovativi finanziati anche con fondi europei nelle materie di competenza dell'Ufficio ed assicura il supporto organizzativo per la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPCM 1 ottobre 2012.

b) Servizio monitoraggio del programma.

Il Servizio assicura l'analisi del programma di Governo, attuando il monitoraggio e la costante verifica dello stato di attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, effettua la ricognizione degli impegni assunti dal Governo in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali e svolge un'azione di verifica e di rilevazione di ritardi e difficoltà, segnalando al Capo dell'ufficio gli scostamenti eventualmente rilevati. Il Servizio assicura la predisposizione, in forma sistematica, di specifici report, tabelle sintetiche ed elabora dati statistici sullo stato di attuazione del programma. Cura, altresì, la gestione del sistema informatico applicato allo specifico *data base* e le interconnessioni telematiche con le altre banche dati utili per lo svolgimento dei propri compiti, anche attraverso il Sistema Pubblico di Connettività.

ART. 4

1. A decorrere dalla data del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 13 aprile 2012, citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Il Ministro per le riforme costituzionali e
i rapporti con il Parlamento